



Decreto legge n.102

Disposizioni urgenti in materia di Imu, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

Sintesi con note di commento

Articolo 1 – Abolizione prima rata Imu 2013

Viene stabilita l'abolizione della prima rata dell'Imu, già sospesa nel Dl 54/13, per le abitazioni principali e relative pertinenze con l'esclusione delle abitazioni signorili, le ville e i castelli (categorie catastali A1,A8,A9); per i terreni agricoli e i fabbricati rurali e per gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Secondo la Relazione tecnica, il costo del provvedimento è pari a 2,39 miliardi di euro di cui 2 miliardi relativi all'abitazione principale.

L'articolo 1 comma 1 del Dl 54/13 che aveva stabilito la sospensione del pagamento della prima rata Imu, stabiliva che la sospensione operava "nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare". Nel presente provvedimento la riforma auspicata non viene neanche impostata. Il provvedimento non definisce l'esenzione dell'imposta dal 2014.

Articolo 2 – Altre disposizioni in materia di Imu

Per il 2013 non è dovuta la seconda rata Imu sugli immobili destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fino a quando permanga questa destinazione e non siano locati; dal 2014 l'esenzione è strutturale. A decorrere dal 2014, inoltre, è prevista l'esenzione dall'Imu degli immobili destinati alla ricerca scientifica e vengono equiparati all'abitazione principale i fabbricati destinati ad alloggi sociali. L'ultimo comma dell'articolo stabilisce condizioni di maggior favore per il personale delle Forze armate, di Polizia, Vigili del Fuoco ed a quello appartenente alla carriera prefettizia: per l'applicazione della disciplina Imu sull'abitazione principale, non è richiesta la residenza anagrafica e la dimora abituale per un unico immobile posseduto e non concesso in locazione.

Articolo 3 – Rimborso ai comuni del minor gettito Imu

Per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario e della Regione Sicilia e Sardegna, è previsto un contributo per il 2013 di circa 2,3 miliardi di euro per far fronte alle minori entrate dovute all'eliminazione della prima rata dell'Imu e di circa 75,7 milioni di euro a decorrere dal 2014.

Il contributo verrà ripartito entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, in proporzione alle stime di gettito.

Articolo 4 – Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato

A decorrere dall'anno di imposta 2013 – e quindi retroattivamente – viene stabilita la riduzione dal 19% al 15% dell'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato. Restano invariate l'aliquota e le modalità di applicazione dell'imposta, indipendentemente dal numero di immobili concessi in locazione.

La Relazione Tecnica stima una riduzione di gettito 12 milioni di euro per il 2013 e di 35 milioni di euro per il 2014.

Articolo 5 – Disposizioni in materia di Tares

Per il 2013 i Comuni possono stabilire di applicare con un regolamento, da adottare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, la componente della Tares per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prevista dal decreto 201/11 (“Salva Italia”). La tariffa deve essere commisurata alla quantità e qualità medie di rifiuti per unità di superficie e deve essere comunque assicurata l’integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio del servizio. I Comuni possono stabilire anche ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già previste dalla normativa Tares (DI 201/11, articolo 14) le quali però devono trovare copertura nelle risorse del prelievo stesso. Precedentemente, invece, era stabilito che le risorse andassero rintracciate all’interno del bilancio.

Resta aperta la definizione dell’applicazione della Tares e della sua eventuale trasformazione in “Service Tax”(di cui, comunque, il provvedimento non fa cenno) che dovrebbe comunque essere ricompresa in un complessivo riordino della tassazione immobiliare. Si osserva che la Tares è il tributo che deve coprire integralmente il costo del servizio di gestione dei rifiuti secondo il principio “chi inquina paga”, l’Imu è l’imposizione sul valore patrimoniale dell’immobile, la Tares contemplava anche una quota aggiuntiva (0,30 euro a metro quadro)per coprire il costo dei servizi indivisibili, e l’addizionale comunale all’Irpef colpisce il reddito: il riordino dovrà necessariamente tener conto della diversa natura dei tributi, delle relative aliquote e della distribuzione del gettito, nonché del carico tributario complessivo.

Articolo 8 – Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione del 2013 degli enti locali, è ulteriormente differito dal 30 settembre al 30 novembre. Il progressivo slittamento dei termini sta portando alla contemporaneità di approvazione del bilancio di previsione e di quello consuntivo, snaturandone così la sua funzione programmatica e di indirizzo.

Articolo 9 – Integrazioni e modifiche al Dlgs 118/11

Vengono previste delle modifiche al decreto legislativo attuativo del federalismo fiscale, relativamente all’armonizzazione dei bilanci. In particolare, viene stabilito che il periodo di sperimentazione del nuovo schema di bilancio sia esteso di un ulteriore anno e quindi anche al 2014. Viene disciplinata l’applicazione al terzo anno di sperimentazione anche dell’unificazione del bilancio annuale e pluriennale in un unico documento contabile e l’istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

La sperimentazione al terzo anno può anche essere estesa agli enti che lo richiedano entro il 30 settembre. Per gli enti che aderiscono alla sperimentazione sono accordate agevolazioni in termini di riduzione dell’obiettivo del Patto di stabilità (per 120 milioni di euro).

Articolo 10 - Rifinanziamento ammortizzatori in deroga per l’anno 2013 (Comma 2)

Si chiarisce che a partire dal 2014 le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello si riferiscono all’art. 1 comma 67 legge 247/2007 e successive modifiche rispetto a quote di retribuzione corrisposte nell’anno precedente. Inoltre, a decorrere dal 2014 il decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell’economia che stabilisce le modalità e i criteri di priorità per l’ammissione al beneficio contributivo deve essere emanato entro il mese di febbraio.

Riteniamo questa norma positiva poiché dovrebbe finalmente chiarire sia i termini sia i tempi di accesso allo sgravio contributivo rispetto al passato.

Articolo 11 - Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative

Con questo articolo viene prevista una nuova salvaguardia (la quarta) per 6.500 lavoratori che, a determinate condizioni, potranno accedere al pensionamento secondo le regole precedenti la legge 214/2011 pur maturando tali requisiti dopo il 31/12/2011.

Si tratta di lavoratori per i quali è intervenuta la risoluzione unilaterale (quindi senza accordo) del rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2009 ed entro il 31/12/2011 e che:

- abbiano svolto, dopo la cessazione, un'attività di lavoro non riferibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato da cui sia derivato un reddito complessivo non superiore a 7.500 € annui;
- raggiungano i requisiti pensionistici (anagrafici e contributivi) vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 214/2011 che consentano di accedere alla pensione con decorrenza entro il 6/1/2015.

Le risorse stanziare sono:

151 milioni per il 2014

164 milioni per il 2015

124 milioni per il 2016

85 milioni per il 2017

47 milioni per il 2018

12 milioni per il 2019

Per un totale di 583 milioni di €.

Per questi lavoratori è prevista istanza alla DTL competente secondo le procedure definite dall'art. 6 comma 2 ter dl 2016/2011 convertito nella legge 14/2012 e dai decreti interministeriali 1 giugno 2012 e 22 aprile 2013. In particolare la data di cessazione dovrà risultare da elementi certi e oggettivi come le comunicazioni obbligatorie alle DTL o altri soggetti equipollenti. Le DTL dovranno inviare l'esito dell'accertamento delle istanze all'INPS che provvede al monitoraggio sulla base della data di cessazione e nel caso di raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione non prenderà in considerazione ulteriori domande.

I risparmi di spesa derivanti dai provvedimenti di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 18 dell'art. 24 legge 201/2011 devono confluire nel Fondo di cui all'art. 1 comma 235 primo periodo della legge 228/2012, vale a dire il Fondo diretto a finanziare i provvedimenti salvaguardia dei requisiti pensionistici precedenti l'entrata in vigore delle regole introdotte dall'art. 24 legge 214/2011.

La previsione di una salvaguardia con applicazione dei vecchi requisiti pensionistici per un nuovo gruppo di lavoratori è in sé una notizia positiva sebbene la limitata platea contemplata nel decreto legge in commento renda la misura non sufficiente. Per stessa ammissione del Ministro del lavoro i lavoratori e le lavoratrici che meritano tutela sono ancora tra i 20.000 e i 30.000. L'auspicio è che nella prossima legge di stabilità si trovi finalmente una soluzione di tipo strutturale alla vicenda degli "esodati" nel suo complesso anche perché la stratificazione delle salvaguardie ha reso il quadro normativo estremamente complesso e farraginoso. Per quanto riguarda la disposizione in esame bisogna rilevare che essa si rivolge a persone con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e che quindi non possono far valere un accordo. Riteniamo si tratti di lavoratori e lavoratrici licenziati e non dimissionari in modo volontario ma questo punto probabilmente dovrà essere chiarito. Inoltre, per quanto riguarda l'accertamento della risoluzione del rapporto di lavoro si fa espressamente riferimento alle procedure previste dalle precedenti salvaguardie e non si prevede l'emanazione di uno specifico decreto interministeriale. Ci chiediamo quindi entro quale termine debba essere presentata l'istanza alla DTL da parte di questi lavoratori poiché la legge

non prevede in questo caso un termine. L'INPS sta elaborando uno specifico messaggio e quindi ci riserviamo ulteriori integrazioni. Il finanziamento di misure per la salvaguardia dei lavoratori con l'applicazione delle regole pensionistiche previgenti la riforma pensionistica Fornero tramite i risparmi di spesa derivanti dall'armonizzazione dei criteri d'accesso alla pensione per il comparto difesa, sicurezza e altre tipologie di lavoratori previsto dal comma 18 dell'art. 24 della legge 214/2011 può essere un'idea interessante ma è molto difficile trovare un giusto equilibrio tra l'elevazione dei requisiti pensionistici e la tutela da riservarsi a categorie di lavoratori che svolgono particolari attività. A tale proposito dalla relazione tecnica allegata allo schema di regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico risultano risparmi di circa 1.184 milioni di € dal 2013 al 2022, di fatto l'iter dello schema di regolamento è fermo da giugno 2013 dopo i pareri condizionati formulati dalle Commissioni di Camera e Senato e quindi in questo momento questi risparmi sono virtuali.

Articolo 12 – Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi

Derogando a quanto stabilito nello Statuto dei diritti del contribuente ("le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo"), a decorre dall'anno di imposta 2013 viene stabilita la riduzione della somma massima ammessa in detrazione dei premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni. In particolare, per il 2013 si passa dagli attuali 1291,14 euro a 630 euro (riduzione del 51%), mentre per il 2014 il limite è ulteriormente abbassato a 230 euro con una riduzione complessiva sul biennio di oltre l'80%. Le maggiori entrate attese (articolo 15) sono pari a 458 milioni di euro per il 2014, 661 milioni per il 2015 e 490 milioni a decorrere dal 2016.

Articolo 15 – Disposizioni finali di copertura

Il comma 4 inserisce una clausola di salvaguardia, prevedendo che nel caso in cui non vengano raggiunti gli obiettivi di gettito pari a 600 milioni attesi dalla definizione agevolata dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile, e di 925 milioni di euro relativi alla maggiore Iva attesa in seguito ai pagamenti dei debiti degli enti locali, entro il mese di novembre 2013 verrà emanato un provvedimento che stabilirà gli aumenti degli acconti Ires e Irap nonché delle accise in modo da assicurare gli obiettivi di gettito.

Cisl Confederale
Roma 3 settembre 2013